

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

“Officina Musicale People Around - APS”

Art. 1- Denominazione, sede e durata

E' costituita in Genova, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni un'Associazione di Promozione Sociale denominata **"Officina Musicale People Around APS"**.

L'Associazione ha la propria sede legale in Genova (Ge), Salita San Gerolamo n. 35. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 2 – Scopo e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 (comma i) del sopracitato D.Lgs., in favore, preferibilmente dei propri associati e di terzi.

In particolare l'Associazione, si propone di promuovere e diffondere la cultura musicale:

- a) compiendo ricerche di temi musicali di tutto il mondo elaborandone una propria interpretazione
- b) promuovendo occasioni di incontro quali prove musicali, audizioni musicali, lezioni di musica gratuite, seminari e concerti.
- c) promuovendo attività filantropiche, ricreative, conviviali, volontaristiche e di formazione, sotto l'egida del linguaggio universale della musica

Per raggiungere le proprie finalità l'Associazione perseguirà ogni altra attività conforme alle decisioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo. L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro; i proventi della sua attività non possono, in nessun caso, essere suddivisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 3 - Associati

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- soci fondatori: coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'Associazione e che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione.
- soci ordinari: coloro che si associano successivamente, previa iscrizione e si riconoscono nelle finalità dell'Associazione.

Sono Associati di diritto coloro che abbiano conseguito, secondo l'apposito regolamento, la qualifica di corista e sono in regola con la quota sociale. Possono far parte dell'Associazione, quali soci sostenitori ed onorari, anche soggetti non coristi, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Art 4 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

- a) L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
- b) Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.
- c) L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
- d) Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
- e) Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto

Art. 5 - Diritti e doveri degli Associati

Tutti i soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività sociali;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

E' fatto divieto agli associati di trasferire per atto tra vivi la propria quota o contributo associativo.

Art. 6- Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dalle quote associative versate annualmente dagli associati, il cui ammontare è stabilito annualmente dall'Assemblea degli associati;
- b) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
- c) da sovvenzioni accordate da organismi statali, enti locali e altri organismi pubblici e

privati;

- d) da sovvenzioni, in denaro o in fornitura di materiali, da parte dei propri soci e da privati;
- e) dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione (concerti);
- f) da proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni o dei servizi di comunicazione, o da eventuali altri introiti derivanti dalle attività dell'Associazione. L'acquisizione, alienazione e trasformazione del patrimonio, o di parte di esso, è demandata all'Assemblea degli associati.

L'uso e l'impiego del patrimonio verrà stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Gli organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente.

Tutte le cariche associative sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 - L'Assemblea

L'assemblea degli associati, in seduta ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti gli associati.

Hanno diritto di voto tutti gli associati.

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e del programma dell'attività sociale;
- b) l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'eventuale avanzo di gestione ovvero la delibera per la copertura dell'eventuale avanzo di gestione;
- c) la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero.
- d) l'approvazione dei regolamenti interni;
- e) la proposizione di iniziative e progetti, indicando le modalità ed i supporti organizzativi necessari per la realizzazione;
- f) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- g) L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma sociale per l'anno successivo, nonché per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione (o per deliberare la copertura di eventuali disavanzi)

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
- b) lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare ai soci e da pubblicare nell'albo della sede dell'Associazione almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione può avvenire a mezzo e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione.

Art. 9 – Validità dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente, anche per delega, la maggioranza degli associati iscritti a libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti gli associati iscritti a libro soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 10 - Svolgimento dei lavori dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee.

Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino ad un massimo di due deleghe; il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo non possono detenere deleghe.

Art. 11 –Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a undici, eletti dall'Assemblea. Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente, il VicePresidente, il Maestro, il/i ViceMaestro/i (se nominato/i), il Segretario, il Tesoriere e i portavoce delle voci femminili e maschili (in numero da due a cinque).

Il Presidente ed i consiglieri devono essere scelti fra i soci.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione ad eccezione di quanto a norma di legge o del presente Statuto viene riservato all'Assemblea degli associati.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimenti.

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in appositi comitati di gestione.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per due anni e sono rieleggibili per due volte consecutive. Il Maestro e gli eventuali Vice Maestri sono rieleggibili più volte.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato un nuovo consigliere – tramite nuova elezione da parte dell'Assemblea, che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi o dietro richiesta motivata di almeno tre consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo e-mail almeno tre giorni prima.

La seduta è regolarmente costituita in presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 - Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) la gestione dell'Associazione;
- b) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- c) convocare l'Assemblea degli associati;
- d) determinare il valore delle quote associative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma delle attività sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- f) predisporre lo schema di conto consuntivo e la relazione di accompagnamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- g) nominare eventuali commissioni per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- h) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

Art. 14 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli Associati.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha

la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.

Art. 15 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea. Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento e ne assume gli stessi poteri e doveri.

Art. 16- Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea. Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo cura l'amministrazione e la contabilità dell'Associazione in collaborazione con il Segretario, secondo le indicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dall'Assemblea. Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo. E' sua competenza curare la stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, curare la tenuta dei libri sociali e il loro aggiornamento, coordinare e gestire le attività della Associazione secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Maestro

Viene eletto dall'Assemblea. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo. I suoi compiti sono:

- scegliere le armonizzazioni;
- dirigere le prove;
- controllare la preparazione delle parti di singoli coristi e interi reparti;
- esaminare l'idoneità musicale degli allievi;
- proporre ai voti dell'Assemblea uno o più vice Maestri.
- dirimere, prendendo le decisioni finali, eventuali discussioni tecnico musicali.
- mantenere la disciplina alle prove
- svolgere la funzione di direttore artistico

Art. 19 - Il Vice Maestro

Viene eletto dall'Assemblea su proposta del Maestro. Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo. I suoi compiti sono:

- sostituire il Maestro in caso di sua assenza;
- coadiuvare il Maestro durante le prove;
- controllare la preparazione dei singoli coristi.

Art. 20 - Esercizio sociale - Bilancio preventivo e Conto consuntivo

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea degli associati, per l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Il conto consuntivo viene predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea per l'approvazione del conto consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale come previsto dall'art. 8, salvo casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

In caso di disavanzo, i soci saranno chiamati a versare quote proporzionali fino al raggiungimento del pareggio.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Il bilancio di previsione viene predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio di previsione deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 21- Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili che l'Associazione deve tenere sono:

- il libro degli associati;
- il libro dei verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro dei verbali delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- il libro giornale della contabilità sociale;

Tali libri, prima di essere posti in uso, devono essere preventivamente numerati e siglati dal Presidente.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la tenuta della contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni della legislazione fiscale.

Art. 22 - Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione

Per la modifica del presente statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori decide l'Assemblea degli associati in seduta straordinaria.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla



legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 23 - Regolamento

Le modalità di attuazione del presente statuto sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 24 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile, alle disposizioni di cui al D.Lgs.117/2017, nonché alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA
11/10/23 1422/3
Col pagamento F23/F24 di Euro *Esente*

GP